

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1328

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASTORINO

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete *internet*

Presentata il 31 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dilagare dell'odio a cui stiamo assistendo nel nostro Paese richiede attenzione e una chiara presa di posizione da parte della politica tutta e delle istituzioni democratiche deputate a garantire la piena attuazione e la tutela dei diritti della persona nonché a contrastare ogni forma di manifestazione fascista o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone con disabilità. A tale riguardo, la rete *internet* è divenuta un pericoloso « non-luogo », uno spazio prediletto da quanti impunemente vogliono propagandare idee antidemocratiche creando un proselitismo che, viste le caratteristiche dello strumento, assume velocemente forme pandemiche e cronicizza l'insofferenza e il disagio quotidiano in forme aggressive finalizzate a degradare e disumanizzare l'altro.

Secondo il 51° Rapporto sulla situazione sociale del Paese (2017) del Censis,

circa la metà degli italiani usa i due *social network* più popolari: *Facebook* (56,2 per cento) e *YouTube* (49,6 per cento), mentre il 13,6 per cento utilizza *Twitter*. L'Italia è il terzo Paese al mondo per l'accesso alla rete *internet* da dispositivi, con l'85 per cento della popolazione che ne fa uso e con il 52 per cento degli utenti che accede mensilmente a piattaforme *social*, rispetto a una media mondiale del 37 per cento. Tale sviluppo ha incrementato il livello di partecipazione sia in modo positivo, offrendo nuove possibilità di interazione, sia in modo negativo, trasformando ogni utente in una potenziale vittima o autore di abusi dei diritti umani. Infatti, si moltiplicano giornalmente pagine *internet* (specialmente pagine, profili e gruppi *Facebook*, profili *Instagram* e *Twitter*) dedicate esplicitamente alla propaganda fascista o nazista e alle discriminazioni. Una caratteristica trasversale di tale fenomeno è l'*hate speech*, la violenza verbale, ma spesso sono presenti

anche immagini e video dai contenuti inaccettabili in virtù dei valori fondanti della nostra democrazia e delle disposizioni del nostro ordinamento volte alla tutela dei diritti dell'uomo.

Appare, dunque, necessario e urgente arginare questa deriva. A tale fine la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete *internet* che, come previsto dall'articolo 2, ha il compito di monitorare i fenomeni connessi all'uso della rete aventi finalità manifestamente fasciste o discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali, di orientamento sessuale, religiosi o nei confronti di persone con disabilità nonché di accogliere e valutare le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini. Inoltre, l'Osservatorio, ove sussistano ipotesi di reato, segnala alla procura territorialmente competente i comportamenti inappropriati e adotta in via amministrativa provvedimenti inibitori, di sospensione o chiusura dei siti *in-*

ternet. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, l'Osservatorio invia al Ministero dell'interno un documento contenente i risultati dell'attività svolta e recante proposte di linee guida per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema. Inoltre, redige e trasmette semestralmente al Ministero dell'interno un rapporto, successivamente inviato alle Camere, sulle attività svolte e che può contenere proposte volte ad adeguare gli interventi e la normativa in materia di controllo della rete *internet*.

La composizione dell'Osservatorio, autorità amministrativa indipendente, è indicata all'articolo 3 e prevede che sia costituito da quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza nominati dal Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti a garanzia dell'indipendenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti della persona e il contrasto di ogni forma di manifestazione fascista o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone con disabilità, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete *internet*, di seguito denominato « Osservatorio ».

Art. 2.

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio:

a) monitora i fenomeni connessi all'uso della rete *internet* aventi finalità manifestamente fasciste o discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali, di orientamento sessuale, religiosi o nei confronti di persone con disabilità;

b) accoglie e valuta le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini;

c) ove sussistano ipotesi di reato, segnala alla procura della Repubblica territorialmente competente i comportamenti contrari alle finalità di cui all'articolo 1;

d) adotta in via amministrativa provvedimenti inibitori, di sospensione o di chiusura dei siti *internet*, fatta salva la facoltà di impugnazione in sede giurisdizionale;

e) entro novanta giorni dalla sua costituzione invia al Ministero dell'interno un documento contenente i risultati delle attività svolte, nonché proposte di linee guida

per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui fenomeni di cui alla lettera a);

f) redige e trasmette semestralmente al Ministero dell'interno un rapporto sull'attività svolta che può contenere proposte volte ad adeguare gli interventi e la normativa in materia di controllo della rete *internet*; il Ministero dell'interno, dopo quindici giorni dalla data di trasmissione del rapporto, provvede al suo invio alle Camere.

Art. 3.

(Costituzione, modalità di nomina, rinnovo, requisiti e rimborsi dei componenti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è un'autorità amministrativa indipendente.

2. L'Osservatorio è composto da quattro membri di comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente dell'Osservatorio.

4. La composizione dell'Osservatorio è rinnovata con cadenza triennale.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese, salvo quelle documentate e strettamente necessarie per il soggiorno, in misura comunque non superiore a euro 150 al giorno, e per l'acquisto di titoli di viaggio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

